CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 17-05-2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.
All'appello nominale sono presenti:

SCHITO SANDRINA	**P**	**RIZZO LUCA DONATO**	**A**
MARTINA PINA	**P**	**CAGNAZZO PINO GIOVANNI**	**P**
VANGELI MARIA CHIARA	**P**	**DE GIORGI VINCENZO**	**P**
VERNAGLIONE ROBERTA	**P**	**ALCINI GIOVANNI**	**P**
POLO GIANNI LUCA	**P**	**PAGANO MARINELLA**	**P**
NESTOLA ALESSANDRO	**P**	**SANGIORGI SALVATORE MARIA**	**P**
PRETE ANTONIETTA	**P**	**LEO ANTONIO**	**P**
FRISENDA COSIMO	**P**	**INGROSSO GIUSEPPE**	**P**
LUPO COSIMO VALTER	**P**		

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. LAURA CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 05-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 05-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori Giovanni De Lorenzi, Pierluigi Nestola, Carlo Agostini, Maria Rosa Rizzo.
Alle ore 11,35 si è allontanato il Consigliere Gianni Luca Polo, il quale rientra in Aula alle ore 11,45.
L'Assessore Carlo Agostini illustra l'argomento in oggetto, in particolare leggendo la proposta di deliberazione.
Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

"… Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 30/07/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che a decorrere dal 01/01/2015 ha previsto:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	**Aliquota addizionale comunale IRPEF**
Fino a € 15.000	0,65

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,75
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,78
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 2, L. 30/12/2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in vigore dal 1° gennaio 2022, ha sostituito l'art. 11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

«*1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento»

- l'art. 1, comma 7, della stessa L. 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione *"i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche*";

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con precedente deliberazione CC n. 24 del 30/07/2015, con una nuova disciplina, al fine di:

- adeguare le aliquote flessibili unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	**Aliquota addizionale comunale IRPEF**
Fino a € 15.000	0,62%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,73%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75%
Oltre € 50.000	0,80%

- confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Visto il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che recepisce la predetta nuova disciplina;

Ritenuto tale Regolamento conforme alle disposizioni vigenti e adeguato alle esigenze dell'Ente;

Tenuto conto che il gettito stimato a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base delle aliquote di cui sopra, varia tra un minimo di € 1.108.999,00 ed un massimo di € 1.355.445,00, così come calcolato sul sito del portale del Federalismo fiscale, e determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, nel testo così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Palazzo, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 68 del 06.05.2022 acquisito al prot. 15750 del 06.05.2022, allegato al presente atto);

Dato atto che, in conformità agli obblighi in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsti dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ha rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Con votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 10; Voti favorevoli: n. 10; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso);

DELIBERA

1. di approvare il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le disposizioni del Regolamento di cui al precedente punto 1) si applicano dal 1° gennaio 2022 e sostituiscono quelle del previgente Regolamento approvato con deliberazione CC n. 24 del 30/07/2015, che perciò resta abrogato;
3. di dare atto che il gettito stimato a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base della variazione delle aliquote di cui al Regolamento di cui al precedente punto 1) varia tra un minimo di € 1.108.999,00 ed un massimo di € 1.355.445,00, così come calcolato sul sito del portale del Federalismo fiscale, e determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, con separata votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 10; Voti favorevoli: n. 10; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 6 (De Giorgi, Alcini, Pagano, Sangiorgi, Leo, Ingrosso);

DELIBERA

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SEGRETARIO GENERALE
COSIMO VALTER LUPO	Avv. LAURA CACCETTA
Firmato digitalmente da: COSIMO VALTER LUPO Ruolo: Il Presidente del Consiglio Comunale Organizzazione: Comune di Copertino Data: 15/06/2022 10:12:24	Firmato digitalmente da: CACCETTA LAURA Data: 14/06/2022 18:48:28

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.